

CS 1/2012 Foggia lì, 05.01.2012

Legge Comunitaria

Si informa che è stata **pubblicata su GU n. 1 del 2-1-12 la Legge n. 217/2011, c.d. “Comunitaria 2010”, in vigore dal 17 gennaio p.v.** e recante nuove disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, tra le quali spicca la previsione di deleghe al Governo in materie oggetto di direttiva.

Illustriamo di seguito, in estrema sintesi, alcune tra le principali disposizioni dettate dalla legge comunitaria

Art. 11 (Concessioni demaniali marittime)

Al duplice fine di assicurare coerenza legislativa in materia e corretto sviluppo del mercato, nonché di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ex art. 258 del Trattato su funzionamento UE, è prevista anzitutto **l'abrogazione dell'art. 1 comma 2 DL n. 400/1993** e ss. modificazioni (Determinazione dei canoni) nella parte in cui contempla la durata delle concessioni in esame salvo revoca (sei anni rinnovati automaticamente alla scadenza).

Pertanto il Governo, a fronte di tale intervento normativo, è delegato ad adottare **entro il 17 aprile 2013 un decreto legislativo** teso a riordinare la vigente disciplina in materia di concessioni demaniali sulla base di specifici criteri direttivi, tra i quali:

- l'individuazione delle “soglie” entro cui le Regioni ne fisseranno la durata in armonia con l'interesse pubblico e con l'entità degli investimenti;
- la previsione delle procedure di affidamento secondo i principi di concorrenza, libertà di stabilimento, valorizzazione dell'imprenditoria e tutela degli investimenti;
- la regolamentazione delle fattispecie di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo, salvo restando l'accesso libero e gratuito alla battigia anche per la balneazione;
- l'identificazione di modalità per l'equo indennizzo del concessionario, nei casi di revoca ex art. 42 Codice navigazione;
- la previsione di criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza, nonché per il subingresso nei casi di cessione dell'azienda.

NB: il previsto decreto delegato sarà comunque suscettibile di eventuali correzioni ed integrazioni, che il Governo stesso potrà emanare nei ventiquattro mesi successivi alla sua entrata in vigore.

E' chiarito altresì che rientrano nella vigente nozione di **“impresa turistico- balneare”**:

- a) gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, il noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, la gestione di strutture ricettive e sportivo – ricreative ed infine gli esercizi commerciali, purché si svolgano su beni del demanio marittimo;
- b) le attività di stabilimento balneare, ancorché le relative strutture insistano su beni diversi dal predetto demanio.

Orbene, al duplice fine di promuovere il rilancio delle aziende sopra richiamate e salvaguardare la concorrenza, l'articolo di legge in esame dispone che **le attività accessorie degli stabilimenti**

balneari – ad es. ludico-ricreative, bar, ristoranti ed intrattenimenti musicali e danzanti - **non possano essere assoggettate a limiti di orario od operativi diversi da quelli applicati agli altri esercizi** ubicati nel territorio del Comune di appartenenza, ferma restando l'osservanza delle vigenti prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico - sanitaria e di inquinamento acustico.

E' previsto in particolare che le attività di **intrattenimento musicale** e di **svago danzante** non siano soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'uso di apparati tecnici ed impiantistici necessari, salva restando l'applicazione ai relativi eventi dei limiti regionali di rumorosità in vigore per le attività a carattere temporaneo ex L n. 447/1995 ss. m. e **fermo restando altresì quanto previsto dall'art. 6 comma 2-quinquies DL n. 117/2007** e ss. modificazioni, che ad oggi così recita:

“I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo 86 del TULPS, di cui al R.D. n. 773/1931, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al R.D. n. 773/1931”

Art. 14 (Recupero dei vapori di benzina)

Al fine di recepire nell'ambito del D.Lgs n. 152/2006 e ss. integrazioni (Codice ambientale) la Direttiva 2009/126/CE (Fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio), **il Governo è delegato ad adottare entro il 17 maggio 2012 uno o più decreti legislativi** recanti l'attuazione della direttiva stessa sulla base dei criteri già sanciti dagli artt. 1 e 2 L n. 96/2010 (Comunitaria 2009).

A tal fine il **Ministro dell'interno**, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, **disciplinerà in modo organico con apposito decreto i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina** anche in conformità alla Direttiva 94/9/CE (Ravvicinamento tra legislazioni di Stati UE relative ad apparecchi e sistemi di protezione destinati ad uso in atmosfera potenzialmente esplosiva).

A partire dall'entrata in vigore di tale provvedimento interministeriale, non troverà applicazione il **Punto 3 Allegato VIII Parte quinta citato D.Lgs 152/06** che ad oggi disciplina comunque i requisiti costruttivi degli impianti - sino all'emanazione di specifica norma tecnica - classificando i sistemi di recupero dei vapori di benzina tra quelli “a circolazione naturale” e quelli “a circolazione forzata”.

Art. 17 (Prodotti di cioccolato)

In virtù della **Sentenza Corte di giustizia UE 25 novembre 2010**, che nella causa C-47/09 aveva ritenuto **fuorviante per i consumatori europei la dizione “cioccolato puro”** introdotta nel nostro Paese con il presunto intento di escludere da tale purezza i prodotti legittimamente ottenuti tramite integrazione del burro di cacao con il 5% di grassi tropicali, è prevista la necessaria **abrogazione degli artt. 6 e 7 comma 8 D.Lgs n. 178/2003** e ss. modificazioni (Attuazione Direttiva 2000/36/CE su prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana).

Pertanto la richiamata dizione (art. 6 D.Lgs 178/03) e la sanzione prevista nei confronti di chi ne faccia uso in etichetta per definire prodotti con grassi vegetali diversi dal burro di cacao (art. 7 comma 8 D.Lgs 178/03) dovranno ritenersi **abolite a partire dal 17 gennaio p.v.**

NB: entro il 17 gennaio 2014 dovranno essere smaltite le scorte delle etichette e delle confezioni dei prodotti di cioccolato che riportino l'espressione “puro” abbinata al termine “cioccolato” in aggiunta alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I citato D.Lgs 178/03, oppure rechino la predetta dizione “cioccolato puro” in altra parte dell'etichetta.

Art. 21 (Lavoro dei cittadini di Paesi terzi)

E' prevista la delega per il Governo ad adottare **entro il 17 aprile 2012 uno o più decreti legislativi** tesi ad attuare la Direttiva 2009/38/CE (Istituzione di un **Comitato aziendale europeo** o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di dimensioni comunitarie - rifusione), la Direttiva 2009/50/CE (**Condizioni di ingresso e soggiorno** di cittadini dei Paesi terzi che intendano svolgere **lavori altamente qualificati**) ed infine la Direttiva 2009/52/CE (Provvedimenti nei confronti dei **datori di lavoro che impieghino cittadini dei Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**).

Art. 23 (Veicoli fuori uso)

Sono previste alcune **variazioni al testo vigente del D.Lgs n. 209/2003** e ss. integrazioni (Attuazione Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), così come di seguito **illustrato in tabella:**

TESTO ATTUALE	TESTO IN VIGORE DAL 17 gennaio 2012
<p>Art. 5 comma 15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, <u>possono consegnare</u>, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:</p> <p>a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;</p> <p>b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3</p>	<p>Art. 5 comma 15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, consegnano, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:</p> <p>a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;</p> <p>b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3</p>
<p>Art. 10 comma 1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione <u>dei centri di raccolta</u> di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati</p>	<p>Art. 10 comma 1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati</p>

Da tali modificazioni consegue in primo luogo che **l'attuale facoltà degli auto riparatori**, di consegnare i pezzi usati ad un centro di raccolta o ad altro operatore autorizzato, **tende a tramutarsi in obbligo**.

In secondo luogo **il ruolo già attribuito ai soli centri di raccolta**, competenti per le sole operazioni di messa in sicurezza e di demolizione del veicolo fuori uso, **potrà essere a breve ricoperto da tutti gli impianti di trattamento ex art. 3 comma 1 lettera o) citato D.Lgs 209/03**, competenti per le attività di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite dopo la consegna del veicolo ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti.

Si ricorda infine che **il Governo è anche delegato ad adottare**, entro due anni dall'entrata in vigore di ogni decreto legislativo adottato ai sensi della nuova "Legge comunitaria 2010", **Testi unici o Codici di settore** delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla legge stessa per il recepimento di Direttive CE (v. Art. 3).

La ratio di tale disposizione generale risiede nell'esigenza di **garantire il coordinamento** tra tali norme comunitarie e l'eventuale ulteriore legislazione vigenti nelle materie oggetto di delega.

Trasmettiamo in allegato il testo ufficiale della legge comunitaria